

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	311
Disegno di legge (Discussione):	
Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi (949)	311
PRESIDENTE	311, 319
COLITTO	312, 315, 317, 319
CAPALOZZA	312, 313, 314, 316
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 312, 313, 314, 316, 317, 318	
AMATUCCI	313, 319
GUERRIERI EMANUELE	314, 319
BRUNO	314
LEONE	314, 315, 317, 318, 319
RICCIO	315, 316
LECCISO	315
FODERARO	316
MURGIA	319

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi ».

Il relatore è assente. Tuttavia, essendo la relazione ministeriale sufficientemente illustrativa del provvedimento e data la presenza del ministro delle finanze, ritengo, se non vi sono osservazioni in contrario, che la Commissione possa prendere in esame il disegno di legge.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha fatto pervenire parere favorevole a questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare in sede di discussione generale, passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Nei casi di contrabbando di tabacco previsti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito:

1°) con la multa da lire 50.000 a lire 120 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;

La seduta comincia alle 10.

SCALFARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Maxia.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

2°) con la multa da lire 40.000 a lire 100 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio.

Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione o manipolazione.

Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate di un terzo.

COLITTO. In merito a questo articolo rilevo che né nel numero 1°), né nel numero 2°), si prevede l'ipotesi di contrabbando di tabacco per quantità inferiore ad un chilogrammo. Sia il numero 1° che il numero 2° dovrebbero, quindi, essere corretti nel senso che là dove si dice « per ogni chilogrammo », si dovrebbero aggiungere le parole « o quantità inferiore ».

Altra osservazione. In questo articolo si parla soltanto di tabacco, mentre nei numeri 3 e 5 dell'articolo 64 della legge 17 luglio 1949 si prevede anche il contrabbando di ogni sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo (articolo 64, n. 3), o di prodotti derivati dal tabacco (articolo 64, n. 5), o di succedanei o prodotti derivati dal tabacco (articolo 65). Ed allora non si comprende, così come è redatta la norma, se la stessa contempra solo il tabacco o anche i surrogati, derivati o succedanei.

Io penso che si dovrebbe aggiungere un capoverso così formulato: « La multa è ridotta alla metà quando si tratti di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco ».

Questa norma che propongo è inserita anche nell'articolo 75 della legge 17 luglio 1942.

CAPALOZZA. Secondo la legislazione attuale, se non vado errato, esiste la figura giuridica del cosiddetto contrabbando interno, per cui è ritenuto responsabile di contrabbando anche colui che viene trovato in possesso di cose che sono soggette a particolari leggi finanziarie che prevedono una licenza di importazione (generi di monopolio). Ora, io trovo piuttosto esagerato punire con sanzioni così gravi chi, ad esempio, si trovi in possesso di un pacchetto di sigarette di illegale provenienza. A questo infatti si arriverebbe con la norma attuale, così come è stata spiegata e illustrata dall'onorevole Colitto.

Neppure secondo l'emendamento dell'onorevole Colitto si arriva ad una riduzione della pena alla metà, che è prevista soltanto per i succedanei. Ne consegue che chi ha

un grammo di tabacco, che corrisponde all'incirca al peso di una sigaretta, e chi ha un chilo di tabacco vengono puniti nello stesso modo, cioè con la multa da lire 50 mila a 120 mila. Questo mi sembra un assurdo, una sperequazione che non si può approvare. Bisogna stabilire una norma che sia diretta, non dico a ritenere legittima la detenzione di una sigaretta contrabbandata, ma per lo meno a perequare l'entità della pena.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi limiterò ad illustrare rapidamente lo scopo pratico che si vuole realizzare con questa norma.

Noi avevamo una legge eccezionale in materia di repressione del contrabbando del tabacco, legge emanata nel 1948 e scaduta il 31 dicembre 1949. Questa legge era giustificata ed imposta dalla necessità di riportare un minimo di ordine dopo la grande confusione verificatasi in materia di monopolio del tabacco nel periodo della guerra e del dopoguerra. Oggi possiamo dire di avere una situazione notevolmente migliorata, ma che non è ancora soddisfacente dal punto di vista del monopolio, perchè dai calcoli fatti con sufficiente accuratezza risulta che il monopolio perde non meno di un miliardo al mese in conseguenza del contrabbando del tabacco.

Ma ho voluto spingere la prudenza della mia persuasione personale prima di portare dinanzi al Parlamento questa legge ed ho voluto anche accertare la direzione in cui il contrabbando viene ad effettuarsi. Ho fatto condurre una inchiesta col sistema *Doxa* sul contrabbando del tabacco in Italia; i risultati di questa inchiesta stanno per essere stampati ed a giorni verranno distribuiti a tutti i deputati, affinchè si rendano conto del modo come si svolge questo contrabbando che tanto danno arreca all'erario.

I colleghi sanno qual'è il metodo *Doxa*. Si scelgono 10.000-15.000 persone in tutta Italia, distribuite per regioni, classi sociali e ceti professionali. Si rivolgono a queste persone alcune domande, talune inutili ai fini della inchiesta ed altre utili. Sulla base di queste domande si classificano le risposte e si compilano le statistiche. Una delle domande era: « quale qualità di tabacco fumate abitualmente? » E si è spinta la prudenza fino a pregare l'interrogato di mostrare la marca delle sigarette che aveva in tasca al momento in cui la domanda gli veniva posta.

Un dato importante per la nostra discussione è stato questo: circa l'8,8 per cento

degli interrogati ha risposto che fuma sigarette di marca estera. Alla esibizione delle sigarette che avevano in tasca nel momento in cui venivano interrogati, circa il 6,7 per cento aveva in tasca sigarette estere, mentre il monopolio vende soltanto lo 0,2 per cento di sigarette estere. Pertanto, calcolando che il 6,7 per cento fumano sigarette estere, e questo è stato constatato, si deduce che il 6,5 per cento ha in tasca sigarette di contrabbando.

Chi ha un minimo di esperienza personale sa che chi fuma queste sigarette appartiene soprattutto alle categorie elevate della nostra popolazione. Non è l'operaio che compra le sigarette estere, perchè l'operaio fuma in genere le « nazionali », che costano molto meno, ma è la classe elevata a ricercare il tabacco estero, e preferisce pagare le « camel » 250 lire al pacchetto, di contrabbando e servite in casa, piuttosto che 350 lire al prezzo di monopolio.

Ora, è questo problema che vogliamo risolvere con la presente legge, e se non abbiamo in mano lo strumento per cui anche l'individuo preso con un pacchetto possa subire una pena, il provvedimento sarà inutile e tutto quanto facciamo si rivolgerà esclusivamente nei confronti dei contrabbandieri, che spesso sono importanti organizzazioni economiche che meritano di essere severamente repressi, ma in molti casi sono disgraziati valligiani e disoccupati che con questa attività cercano di sbarcare il lunario alla meno peggio.

Mi pare che non useremmo giustizia distributiva se non applicassimo la stessa misura per il contadino valtellinese che porta poco tabacco compiendo un lunghissimo cammino e per l'industriale che talora ha il coraggio di tirar fuori il pacchetto di sigarette di contrabbando davanti al ministro al quale è andato ad esporre i suoi problemi.

Aggiungerò che fino al 31 dicembre 1949 la legge prevedeva l'arresto per questi casi, ma l'esperienza pratica ci ha detto che all'arresto non si poteva giungere che in rarissimi casi, perchè normalmente subito dopo veniva accordata la libertà provvisoria.

Perciò si è preferito regolarizzare la situazione, sottolineando però che si tratta di un fatto notevolmente illecito — quello della utilizzazione degli oggetti di monopolio che provengono dal contrabbando — e quindi si è dovuto proporre, il che mi pare risponda alla opportunità di un minimo di giustizia distributiva, una multa abbastanza evidente, anche per chi ha una frazione di

chilogrammo di tabacco che sia di provenienza di contrabbando.

AMATUCCI. Mi sembra che l'emendamento presentato dall'onorevole Colitto, che contempla l'ipotesi di un quantitativo di tabacco inferiore, meriti senz'altro accoglimento.

Non merita invece accoglimento l'osservazione del collega Capalozza, che ha fatto l'ipotesi di una persona che sia trovata in possesso di un pacchetto di sigarette o di poche sigarette soltanto di illegittima provenienza.

L'articolo 1 del disegno di legge riguarda il contrabbando, mentre il reperimento di sigarette nelle tasche del privato costituisce una ipotesi contravvenzionale; questa ipotesi è contemplata dal successivo articolo 8, che si richiama all'articolo 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942. L'articolo 96 stabilisce: « Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio è punito con l'ammenda da lire 50 a 200, se trattasi di sali, da lire 100 a lire 500 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita è punito con l'ammenda da lire 25 a lire 100 ».

La legge del 1948 — come ha rilevato l'onorevole ministro — prevedeva, per queste contravvenzioni, l'arresto fino ad un anno, mentre il progetto di legge odierno contempla l'ammenda da lire 10 mila a lire 25 mila. Questa disposizione mi pare veramente eccessiva, ma torneremo su questo punto quando discuteremo l'articolo 8.

CAPALOZZA. Rinuncio alla presentazione di un emendamento nel senso da me espresso, subordinando però questa mia decisione alla conoscenza del pensiero dell'onorevole ministro. Domando se egli è del parere che la osservazione fatta dall'onorevole Amatucci sia esatta. Domando cioè, se chi contrabbanda un chilogrammo di sigarette ed evidentemente ha il proposito di rivenderle, debba essere punito nella stessa guisa di chi ha un solo pacchetto di sigarette, che può anche aver ricevuto in regalo senza conoscerne la provenienza illegittima; o se invece il ministro sia del parere che in questo caso si applica l'articolo 8 del presente disegno di legge, cioè l'articolo 96, primo comma, della legge del 1942, così come ha detto l'onorevole Amatucci. In quest'ultimo caso non ho motivo di insistere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Consideri, onorevole Capalozza, che dal punto di

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

vista economico sono altrettanto pericolosi e il consumo e il contrabbando.

CAPALOZZA. D'accordo, ma qui bisogna essere precisi dal punto di vista scientifico. Si tratta cioè di sapere se la impostazione del collega Amatucci è esatta. Diversamente, quella questione di giustizia distributiva permane e deve essere risolta. Osservo poi che confusioni in materia si sono già verificate. Bisogna che noi sappiamo bene come legiferiamo, altrimenti non possiamo in piena coscienza dare la nostra approvazione ad una disposizione di questo genere.

GUERRIERI EMANUELE. Non resto convinto dell'argomentazione dell'onorevole Amatucci, secondo cui l'ipotesi di fatto esposta dall'onorevole Capalozza andrebbe disciplinata dall'articolo 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942.

L'articolo 96 prevede un reato contravvenzionale, e cioè l'ipotesi di chi, senza l'autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio. Quindi l'infrazione sarebbe costituita dal vendere questi generi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli. Questo articolo non prende in esame la ipotesi ben diversa di chi vende generi importati di contrabbando, che costituiscono già merce di contrabbando.

CAPALOZZA. Ma allora, secondo l'opinione del collega Guerrieri, colui che viene trovato in possesso di un pacchetto di sigarette deve rispondere di due reati: del reato di cui all'articolo 1, n. 1, in quanto egli avrebbe contrabbandato il pacchetto di sigarette; in secondo luogo, dovrebbe essere punito ai sensi dell'articolo 8 (che si richiama all'articolo 96, primo comma, della legge del 1942) perchè lo avrebbe acquistato. Questo è evidentemente assurdo.

BRUNO. Non mi pare che esista un problema di questo genere. Nell'ipotesi prevista dall'onorevole Capalozza, il soggetto è colpevole di delitto se quel tabacco proviene dal contrabbando; è invece colpevole di contravvenzione se è tabacco di legittima provenienza, ma venduto da chi non sia stato autorizzato a venderlo. La giurisprudenza è unanime su questo punto.

LEONE. Vorrei rivolgere all'onorevole ministro Vanoni e, per lui, al Governo, una preghiera. La discussione che stiamo facendo dimostra che questo disegno di legge, così come è formulato, non si presenta sotto una veste chiara come invece dovrebbe avvenire per tutte le norme legislative. Il fatto che essa richiami alcune disposizioni precedenti con la

semplice citazione può dar luogo a confusione. È evidente che in tal modo la legge non può essere compresa dal cittadino a cui è diretta, e lo stesso magistrato che domani dovrà applicarla troverà in questa circostanza una non lieve difficoltà.

Di conseguenza, proporrei la nomina di un comitato ristretto che avesse l'incarico di preparare un testo unico comprendente tutte le norme sul contrabbando. In altri termini, invece di citare *sic et simpliciter* gli articoli 64, 65, 66, ecc., a mio avviso sarebbe meglio riportare le norme degli articoli stessi in modo da formare un testo unico completo e di chiara formulazione.

Se ci troviamo a disagio noi nella discussione di questo disegno di legge, figuriamoci i magistrati, i pretori dei piccoli centri, che non sempre hanno a loro disposizione la raccolta delle leggi arretrate, e figuriamoci il cittadino che questa legge deve rispettare. Prego il ministro Vanoni di tener conto di questa esigenza anche per l'avvenire e di esporla anche ai suoi colleghi di Governo, in modo che la chiarezza sia finalmente la caratteristica delle norme legislative che si preparano.

Naturalmente questa mia proposta non ha lo scopo di ritardare l'entrata in vigore di questa legge: chiarisco che la votazione può essere fatta senz'altro nel corso di questa seduta, poichè il comitato, la cui nomina io ho proposto, non avrà da svolgere che un lavoro materiale, consistente nella sostituzione delle norme alla loro semplice citazione numerica, senza, peraltro, mutarne la sostanza.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono lieto di poter dare una immediata risposta all'onorevole Leone. Io sto facendo preparare, ben consapevole che la consultazione delle leggi costituisce un problema non sempre facilmente risolvibile, una serie di testi unici comprendenti ciascuno le leggi di determinate materie di competenza del mio dicastero. In questa sede desidero anzi rendere lode al vostro collega onorevole Colitto, in quanto proprio sotto la sua direzione è stato compiuto il lavoro di raccolta di tutte le norme riguardanti i monopoli, per la loro formulazione in un testo unico, ormai quasi completamente ultimato:

Accolgo senz'altro l'invito dell'onorevole Leone di includere in quel testo unico anche questa nuova norma. Qualche perplessità avrei, al contrario, per una elaborazione di questa sola legge, all'infuori del testo unico: temo che ciò potrebbe aumentare, anziché diminuire, gli equivoci. Infatti, in

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

altre parti della legge sui monopoli sono state apportate, in tempi successivi, delle modificazioni, e temo che la pubblicazione di un testo unico incompleto possa ingenerare in qualcuno il dubbio che quelle innovazioni siano venute a cadere.

Preferirei, quindi, fare un'opera unica contenente tutte le norme riguardanti la materia dei monopoli. Vedremo poi la procedura da seguire per la loro pubblicazione: se cioè sarà necessario rimettere i testi unici all'esame del Parlamento o meno.

LEONE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro ed esprimo la mia soddisfazione. Non posso, tuttavia, non manifestare dubbi sulla tempestività della realizzazione dei suoi propositi. Purtroppo l'esperienza ci insegna che, non certo per colpa del Governo, dal dire al fare passa spesso, molto tempo: non mi meraviglierei che questi testi unici arrivassero fra un paio d'anni.

Questo disegno di legge al contrario, ha carattere di urgenza.

L'onorevole ministro può essere certo che, se questa legge entra in vigore oggi, domani ci sarà già una persona che vi avrà contravvenuto, ed il magistrato che sarà chiamato a punirla dovrà cercare la legge del 1942, con tutte le difficoltà cui ho poc'anzi accennato.

Quindi io insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Sulla proposta dell'onorevole Leone la Commissione potrà deliberare eventualmente, alla fine della discussione del disegno di legge.

LEONE. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal Governo, dato che l'onorevole Colitto non insiste nel suo emendamento ai numeri 1°) e 2°).

(È approvato).

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto il seguente comma aggiuntivo all'articolo 1:

« La multa è ridotta alla metà quando si tratti di prodotti derivati da tabacco o di succedanei del tabacco ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« Nei casi preveduti dall'articolo 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito con la multa da lire 30

mila a lire 80.000 per ogni chilogrammo di genere oggetto di contrabbando ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 3.

« Sono decuplicate le multe stabilite dagli articoli 77 e 79 della legge 17 luglio 1942, numero 907, e successivamente aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

« Il colpevole è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando richiamati dall'articolo 1, la quantità del tabacco superi i chilogrammi dieci, e quando, nei casi preveduti dall'articolo 64, n. 2, della legge 17 luglio 1942, numero 907, le piante abusivamente trapiantate e coltivate superino rispettivamente il numero di 300 e di 150 ».

COLITTO. L'articolo 64 della legge 1942 prevede non solo l'ipotesi di colui che trapianta o coltiva abusivamente, ma anche di colui che « semina » e l'articolo 77 della stessa legge stabilisce delle pene distinte per chi « semina », per chi trapianta e per chi coltiva. Nell'articolo che stiamo esaminando si parla solo di « piante abusivamente trapiantate e coltivate... ». Propongo di sostituire a queste parole la frase: « ...piante abusivamente seminate, trapiantate o coltivate... ».

RICCIO. Ritengo che l'emendamento dell'onorevole Colitto non abbia ragione di essere. Infatti come sarà possibile stabilire in che cosa consista la seminazione? Mi pare che lo spirito di questo articolo sia del tutto diverso da quello che ispira l'emendamento.

COLITTO. La mia osservazione era dettata esclusivamente dal desiderio di rendere la legge chiara ed in tutto aderente all'articolo 64 della precedente legge del 1942 qui citata. Evidentemente non tengo alla forma. Ma poiché si ritiene che l'ipotesi della semina sia da escludere, non insisto nella mia proposta di emendamento.

LECCISO. Propongo un emendamento soppressivo dell'ultima parte dell'articolo, dalle parole « e quando, nei casi preveduti », in poi.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

Il mio emendamento è dettato dalla preoccupazione che da questa eccessiva severità possa derivarne danno al Mezzogiorno d'Italia, che ha nella tabacchicoltura uno degli elementi fondamentali della sua economia. Vi prego di tener presente che il Mezzogiorno è già funestato dalle gravi crisi vinicola ed olearia e che di conseguenza è opportuno lasciare un margine di tolleranza in questo campo, che è l'unico sostegno dei coltivatori meridionali. Penso infatti che sia eccessivo che un coltivatore che pianta più di 150 piantine debba incorrere non soltanto nella multa, ma anche nella reclusione senza neppure la possibilità di poter conciliare — almeno così mi pare — la contravvenzione con l'intendente di finanza.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non mi pare che si debba parlare in questo caso di un problema meridionale, ma semplicemente di rispetto della legge e dell'ordine. Io richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che, proprio a seguito delle difficili condizioni della nostra agricoltura in varie zone, la nostra produzione di tabacco supera del 30 per cento le necessità del consumo nazionale. Il tabacco esportato, poi, rappresenta per il monopolio una notevole perdita, perchè i prezzi che se ne ricavano all'interno sono notevolmente superiori a quelli che si ricavano con la esportazione.

Di qui la necessità di porre una difesa, di limitare la produzione per le esigenze generali della nostra agricoltura e del paese. Nel caso che noi, rientrando nell'ordine di idee dell'onorevole Lecciso, sostituissimo al limite determinato per legge il libero arbitrio dei singoli coltivatori, non riusciremmo più a reggere questo settore e dovremmo adottare un'altra linea politica per superare i danni arrecati dallo squilibrio anzidetto con le conseguenze sulla situazione fiscale che si possono immaginare.

Raccomando pertanto vivamente di non seguire la via indicata, certo in buona fede, dall'onorevole Lecciso. Sarebbe un grave elemento di anarchia in tutto il regime del monopolio e dei tabacchi.

FODERARO. A mio parere, l'ipotesi indicata dall'onorevole Lecciso non rientra affatto nei reati previsti nell'articolo 4. Il collega, infatti, reclama una certa tolleranza per coloro che, autorizzati a piantare una determinata quantità di tabacco, eccedono oltre quella quantità per errore materiale. Per questo caso specifico, non solo vi è la tolleranza della legge-base richiamata nell'articolo stesso, ma addirittura l'arti-

colo 4 non è applicabile, in quanto, nella fattispecie, non esiste l'elemento doloso.

CAPALozZA. Non ritengo persuasive le argomentazioni dell'onorevole Foderaro. Noi infatti non dobbiamo dimenticare che in materia fiscale v'è, nella prassi giudiziaria, la tendenza a considerare il dolo *in re ipsa*. Quando la polizia fiscale avrà dimostrato l'esistenza della eccedenza di piante, riterrà senz'altro il dolo provato, eleverà il verbale alla autorità competente e si procederà nei confronti del responsabile per il delitto di cui stiamo discutendo. E sarà tutt'altro che facile far valere le sottili argomentazioni dell'onorevole Foderaro, anche se sono giuste.

RICCIO. Io mi associo ai rilievi fatti dall'onorevole Foderaro, in quanto ritengo che esistano due casi diversi: colui che coltiva abusivamente il tabacco e colui — caso assai più frequente — che, pur essendo autorizzato a coltivarne una certa quantità, la supera. Per quest'ultimo caso vi è nella legge base una certa tolleranza che evidentemente rimane anche in questa.

VANONI, *Ministro delle finanze*. È naturale che per il caso di colui che, pur autorizzato alla coltivazione del tabacco, si limita a superare la quantità prevista, non possono applicarsi che le sanzioni amministrative previste dalla legge 17 luglio 1942.

LECCISO. Se questo risulta chiaro nella legge del 1942, ritiro senz'altro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo ministeriale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

« Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'articolo 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio.

Questi sono commisurati:

1°) se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;

2°) se trattasi di tabacco greggio, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del trinciato comune di terza qualità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

Segue l'articolo 6.

« Nelle ipotesi previste dall'articolo 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907, qualora il contrabbando abbia per oggetto tabacco, e questo non superi i chilogrammi dieci, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli.

La pena della reclusione è da uno a sei anni se la quantità del tabacco è superiore ai chilogrammi dieci ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 7.

« È punito con la reclusione fino a tre anni, e con la multa stabilita dai precedenti articoli, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge, commetta un delitto di contrabbando di tabacco per il quale sia prevista la sola multa.

Se il recidivo commetta un delitto di contrabbando di tabacco, per il quale è prevista la sola multa, la pena della reclusione stabilita nel comma precedente è aumentata della metà.

In ogni altro caso si applicano le disposizioni del Codice penale in materia di recidiva ».

COLITTO. Propongo la soppressione della parola « speciale » nella quinta riga del primo comma che potrebbe dar luogo ad equivoci.

VANONI, Ministro delle finanze. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, con la soppressione proposta dall'onorevole Colitto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8.

« Il colpevole del reato previsto dall'articolo 96, primo comma, della legge 17 luglio 1942, n. 907, quando abbia per oggetto tabacco, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25.000.

È punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 5000 il colpevole del reato previsto dal secondo comma del medesimo articolo, sempreché abbia per oggetto tabacco.

In questi casi è obbligatoria la confisca dei tabacchi sequestrati e delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

Qualora la quantità del tabacco venduto o posto in vendita sia superiore a chilogrammi tre e quella del tabacco acquistato sia superiore a chilogrammi cinque, il colpevole è punito con l'arresto sino a 12 mesi e con l'ammenda rispettivamente indicata nel primo e secondo comma del presente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

« Le ammende stabilite dagli articoli 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100 e 101 della legge 17 luglio 1942, n. 907, aumentate a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401 e del decreto legislativo del Capo sono decuplicate se il reato riguarda il tabacco ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10.

« Per i reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e dalle altre leggi relative a generi di monopolio ed a generi a questi assimilati, e non punibili con pene detentive, l'Intendenza di finanza può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltreché del diritto di monopolio se dovuto, di una somma da determinarsi dall'Intendente stesso, entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta dalle circostanze indicate nell'articolo 133 del Codice penale.

Il pagamento della somma anzidetta e del diritto di monopolio, eventualmente dovuto, estingue il reato, ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale è disposta dallo stesso intendente.

Le disposizioni di questo articolo sono stabilite in deroga agli articoli 21, n. 2, e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ».

LEONE. Presento a questo articolo un emendamento sostitutivo, che tuttavia non ne intacca la sostanza.

Il primo comma dell'articolo formula in sostanza una ipotesi di conciliazione amministrativa *sui generis*, perchè la tradizione legislativa prevede la conciliazione solo nel caso delle contravvenzioni; tuttavia io sono d'accordo nell'estendere il concetto dell'istituto

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

della conciliazione amministrativa anche ai delitti. Io adotterei la formulazione usata dal codice penale per l'oblazione, e formulerei così il primo comma dell'articolo 10:

« Nei reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e dalle altre leggi concernenti generi di monopolio o generi a questi assimilati, per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria, il colpevole è ammesso, prima della sentenza di prima istanza o del decreto di condanna esecutivo, a corrispondere, a titolo di conciliazione amministrativa, oltre il diritto di monopolio eventualmente dovuto, una somma che l'intendente di finanza è tenuto a determinare nei 30 giorni dalla relativa domanda dell'interessato entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravità del reato, desunta dalle circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale ».

Vi può essere ostruzionismo da parte dell'organo finanziario, e se noi concepiamo questo istituto come un diritto per il colpevole di esonerarsi col pagamento, bisogna stabilire anche per l'amministrazione la fissazione della conciliazione. Se stabiliamo, come per l'oblazione del codice penale, il terzo del massimo, potremmo fissare un congegno iniquo e per il contribuente e per l'amministrazione.

Quindi sono d'accordo perchè la somma sia fissata dall'intendente di finanza; ma l'intendente ha il dovere di fissare anche il termine, per evitare che si possa non rispondere ad una domanda di conciliazione amministrativa, e privare il colpevole del diritto di esonerarsi da ogni responsabilità penale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Secondo l'articolo 10, l'intendente di finanza, avendo la facoltà di consentire la conciliazione amministrativa o non, fa anche un certo giudizio sulla pericolosità del colpevole, cosa questa importante ai fini dell'articolo 7 già approvato, perchè in questo articolo abbiamo stabilito che, nel caso in cui il colpevole, anche di reati punibili soltanto con la multa, sia stato condannato, lo si considera recidivo e le pene si aggravano.

Io vengo da paesi di confine e so come vanno queste cose. Vi sono individui che si sa che normalmente esercitano questa attività di contrabbando entro quelle quantità prudenziali per non essere condannati al carcere. Il disegno di legge cerca di prevenire questo inconveniente isolando i pericolosi.

È possibile conciliare questa opportunità con la formulazione dell'onorevole Leone?

LEONE. Mi rendo conto delle osservazioni dell'onorevole ministro e credo che si possa trovare il sistema che rispetti le esigenze da lui prospettate e quella tecnica indicata nel mio emendamento, eventualmente ritoccando l'articolo 7.

Cercherò di formulare un emendamento che escluda una seconda conciliazione.

Inoltre, bisogna considerare il caso che vi sia in corso un procedimento di conciliazione amministrativa, ma che il magistrato penale ritenga di procedere al giudizio. Bisogna quindi stabilire la sospensione del procedimento penale durante l'espletamento di quello amministrativo.

A quest'uopo il mio emendamento continua così: « Nel caso di presentazione della domanda prevista nel comma precedente, il giudice sospende il procedimento penale per un termine che può essere prorogato una sola volta ».

Quanto al secondo comma dell'articolo 10 basterà dire: « Il pagamento estingue il reato ». Il secondo comma dell'articolo 10 nel testo che ci è presentato dice poi: « ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale è disposta dallo stesso intendente ». Sono disposto ad accettare questa formulazione, ma dobbiamo disciplinare i rimedi dell'interessato nei confronti di questo provvedimento di confisca. Noi potremmo anche stabilire che l'intendente di finanza emette il provvedimento di confisca e che contro tale provvedimento vi è la garanzia giurisdizionale.

Proporrei inoltre un'altro comma: « In caso di estinzione del reato per effetto della conciliazione amministrativa prevista nei commi precedenti, la confisca riguardata dall'articolo 87 della legge 7 luglio 1942, è disposta dall'intendente di finanza. Il provvedimento dell'intendente di finanza col quale si dispone la confisca può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro 10 giorni dalla notificazione. Sulla impugnazione provvede il tribunale del luogo ove risiede l'ufficio dell'intendente di finanza con le forme previste dall'articolo 153 del codice di procedura penale, mediante ordinanza. Tale ordinanza è impugnabile con la forma e i termini previsti dall'articolo 631 del codice di procedura penale ».

La conciliazione amministrativa è un istituto che esisteva precedentemente al codice penale del 1930. Il nuovo codice ha disciplinato l'istituto dell'oblazione come diritto del cittadino di estinguere il reato. Il codice penale, per la contravvenzione dà al citta-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

dino il potere di offrire il terzo del massimo della contravvenzione stessa, la pubblica amministrazione ha il dovere di riscuotere la somma e il cittadino ha il diritto di vedersi liberato dal processo penale. Ora, la conciliazione amministrativa in questo disegno di legge mi pare che sia uno strumento efficacissimo.

Desidererei che il mio emendamento fosse accettato per due ragioni. La prima è di carattere sistematico: poichè nel codice non esiste che l'oblazione come diritto del contravventore di concludere in via breve la sua infrazione, se noi accostiamo il nostro caso all'oblazione, armonizziamo il sistema. La seconda è che, se lasciamo nelle mani di un organo dell'amministrazione il potere di consentire ad un contravventore di compiere o meno la conciliazione amministrativa, può essere pericoloso. Noi potremmo avere, ad esempio, il caso che l'intendente di finanza di una città avendo maggiore sensibilità per gli interessi patrimoniali dello Stato, concilii tutti i reati di questo genere, mentre l'intendente di finanza di altra città, che sente più il profilo repressivo della sanzione, ne concilierà di meno. Potremmo avere una sperequazione che può apparire una iniquità. Inoltre, quando avremo stabilito che la stessa persona non può godere due volte della conciliazione amministrativa, noi avremo rispettato, in gran parte, anche le esigenze prospettate dal ministro.

MURGIA. Generalmente, in tutti i reati, sono previsti dei casi di diminuzione di pena quando l'imputato adempie a determinati obblighi. Nel caso della recidiva, io proporrei un emendamento che consentisse una diminuzione della pena ove il colpevole pagasse l'ammontare del diritto di monopolio più una penale. Si verifica che molti imputati pur di diminuire la sanzione punitiva farebbero il sacrificio di pagare, con beneficio per lo Stato.

AMATUCCI. L'emendamento dell'onorevole Leone fissa per l'intervento il termine di 30 giorni dalla domanda dell'interessato alla conciliazione. Ma la domanda dell'interessato entro che termine deve essere fatta? È necessario che l'intendente notifichi.

LEONE. Mi sono preoccupato di stabilire un termine soltanto per l'intendente perchè il mio emendamento ha lo scopo di costringere l'intendente ad accettare la conciliazione e a comunicare la sua richiesta in un certo termine.

Il colpevole, che è l'interessato, si rivolge all'intendente. Farà ciò attraverso una do-

manda, nelle forme che saranno stabilite dai regolamenti interni. Entro 30 giorni dalla presentazione di questa richiesta, l'intendente deve far sapere al colpevole la somma che dovrà pagare.

GUERRIERI EMANUELE. Il sistema proposto mi pare troppo complicato e non rispondente allo scopo. Se ci vogliamo accostare all'istituto dell'oblazione bisogna seguire tutto il sistema del codice. A me pare che sia giusto condizionare la possibilità della conciliazione amministrativa ad una domanda che deve essere proposta dal colpevole prima del giudizio di primo grado.

AMATUCCI. È necessario rendere la legge alla portata di tutti, chiara in ogni suo aspetto. Stabiliamo quindi che l'intendente notifichi il verbale di accertamento al contravventore, invitandolo a presentare domanda. Altrimenti noi potremmo arrivare al giudizio di cassazione e vederci presentare la domanda di oblazione dal malizioso contravventore! E le spese del giudizio? Andrebbero a carico dello Stato, il quale verrebbe a perdere più di quanto noi con questa legge vogliamo fargli avere.

COLITTO. Invito l'onorevole Leone a considerare che tutto quanto stiamo discutendo è disciplinato dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, che si differenzia dall'articolo 186 del codice penale in quanto stabilisce una procedura diversa da quella prevista dal codice. Tutti i dubbi qui affiorati sono risolti dagli articoli 49, 50 e 51 della legge del 1929.

Ora, si tratta di decidere soltanto se vogliamo o non lasciare discrezionalmente arbitro l'intendente di finanza di applicare la multa o l'ammenda nei casi previsti dall'articolo 10. Se siamo d'accordo nello stabilire che l'intendente non sia lasciato arbitro, basterebbe sostituire — e formulo espressamente questo emendamento — alle parole « può consentire », le altre: « decreta ».

PRESIDENTE. Considerato che l'articolo 10 indubbiamente dà luogo a difficile interpretazione e a problemi di delicata sistemazione, dato il numero rilevante di leggi alle quali si riferisce, propongo di sospendere la deliberazione su questo articolo, invitando l'onorevole Leone a prendere accordi con il ministro delle finanze per formulare un testo coordinato da sottoporre successivamente all'esame della Commissione.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,15.